REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ATTIVITA' RUMOROSE

- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
- TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO
 - CAPO 1: NORME TECNICHE
 - Sezione 1: Cantieri edili, stradali ed assimilabili;
- TITOLO III ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE.
- TITOLO V SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI -

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'ex art. 66 del T.U.LL.P.S. e dell'art. 6 comma 1 lettera e) e comma 2 della legge n. 447 del 26/10/1995.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il I comma dell'art 659 del C P

TITOLO II

- DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO -

ART. 2

DEFINIZIONI

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e legata ad ubicazioni variabili.

Sono da escludersi le attività ripetitive.

CAPO 1: NORME TECNICHE

SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 3

IMPIANTI ED ATTREZZATURE.

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad es.: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.).

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 4

ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei livelli di zona è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

ART. 5

LIMITI MASSIMI

Il limite assoluto da non superare (Leq) è 70 dB(A).

Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

ART. 6

EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

TITOLO III -

ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

ART. 7

ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

MACCHINE DA GIARDINO: l'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 19; nei giorni festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 19.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

- TITOLO IV -

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 8

SISTEMA SANZIONATORIO

L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento nonchè le infrazioni alle ordinanze sindacali emesse in applicazione di regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000 ed in base ai criteri stabiliti nel vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali.

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P., e quanto previsto dall'art. 650 del C.P. per l'inosservanza di provvedimenti contingibili ed urgenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene e le sanzioni previste al precedente comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 26/10/1995 n. 447.

ART. 9

MISURAZIONI E CONTROLLI

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

L'attività di controllo e rilevazione fonometrica è demandata ai preposti Servizi A.S.L.; il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza dell'Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 10

POTERI DEL SINDACO

Ai sensi dell'ex art. 66 del T.U.LL.P.S., sono fatti salvi i poteri del Sindaco di stabilire gli orari delle attività rumorose o incomode con proprio provvedimento, su segnalazione della competente U.S.L. ed in casi specifici, qualora le circostanze ne determinino la necessità.